

**Sentenza:** 27 giugno 2018, n.138

**Materia:** copertura finanziaria delle leggi

**Parametri invocati:** articolo 81 terzo comma Cost.

**Giudizio:** legittimità in via principale

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto:** legge Regione Piemonte 26 aprile 2017, n. 7 (Disposizioni in materia di disostruzione pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare) articolo 6, comma 2

**Esito:** non fondatezza della questione

**Estensore nota:** Ilaria Cirelli

**Sintesi:** La l.r. 7/2017 del Piemonte prevede percorsi formativi e informativi volti a promuovere la diffusione, al di fuori dell'ambiente ospedaliero, delle tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico e degli elementi di primo soccorso. Il Presidente del Consiglio lamenta che gli oneri connessi a tali interventi non siano coperti per l'esercizio 2018. Infatti, impugna l'articolo 6 della legge che dopo aver quantificato la spesa in euro 100.000,00 annui dispone con il comma 2 che ad essa, per il biennio 2017-2018, si provveda con le risorse finanziarie di cui alla missione 20, programma 20.03, del bilancio di previsione 2017-2019. Tale posta di bilancio, secondo il governo, non avrebbe capienza per l'esercizio 2018. Da qui deriverebbe l'illegittimità costituzionale, per lesione dell'articolo 81 terzo comma della Costituzione, della norma di copertura finanziaria e, conseguentemente, delle disposizioni sostanziali generatrici della spesa, ovvero dell'intera legge.

La Regione Piemonte sostiene che le spese previste dall'intervento legislativo avrebbero natura continuativa, e che dunque la copertura finanziaria possa essere fornita con la legge di bilancio di previsione relativa all'esercizio successivo.

La Corte, respinta tale tesi regionale, parte dalla necessaria unica interpretazione conforme a Costituzione da conferire alla norma impugnata ovvero: il legislatore regionale, dopo aver quantificato, con specificazione annuale, la spesa del triennio ha prelevato le risorse dal fondo di riserva 2017 per il biennio 2017-2018. Si tratta di un fondo di riserva dal quale è possibile soltanto attingere risorse per creare o implementare altre partite di spesa, ma su cui è preclusa l'imputazione diretta.

Da ciò consegue che la copertura di 200.000 euro prevista per il biennio 2017-2018 avviene secondo il legislatore regionale prelevando detta somma dallo stanziamento della missione 20,

programma 03, che presentava, al Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione 2017, uno stanziamento di competenza di euro 722.686.572,75 e uno stanziamento di cassa di euro 210.566.265,73, entrambi capienti rispetto alla somma del fabbisogno del biennio 2017-2018. Ne deriva che la somma così prelevata dal fondo e attribuita alla missione 13, programma 13.08, è idonea a coprire sia l'onere del 2017 che quello del 2018.

Ora, secondo la Corte, i principi contabili non vietano di coprire attraverso l'utilizzazione del fondo di riserva la spesa relativa a un esercizio successivo a quello in cui si effettua il prelievo. Si tratta di una pratica che non collide con il principio di copertura di cui all'articolo 81, terzo comma, Cost. poiché si limita alla conservazione, per l'impiego successivo, di una risorsa esistente e disponibile al momento di deliberazione della spesa.

La questione di legittimità costituzionale promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri non è fondata, riguardando il solo esercizio 2018, per il quale il prelievo dal fondo di riserva 2017 era corredato da idoneo stanziamento.